

Testo unico delle sanzioni amministrative e penali

Relazione illustrativa

Il testo unico sanzioni amministrative e tributarie è stato disposto in attuazione dell'articolo 21 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente decreto legislativo è, quindi, approvato il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Tale testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni all'adozione degli appositi decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

Coerentemente con i principi innanzi richiamati, il testo unico in esame raccoglie i principi generali contenuti nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto ed in materia di riscossione, nonché nelle singole leggi d'imposta in materia di: registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone rai. La proposta di testo raccoglie, altresì, le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in



materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, attualmente compendiate nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

In coerenza con l'approccio eminentemente compilativo, le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame.

Dal punto di vista della tecnica di redazione il testo unico sanzioni prevede la sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. In particolare, sono state trasfuse le disposizioni normative relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi da quelli appena menzionati (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d'ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega.

Il testo unico tiene, altresì, conto delle modifiche recate dallo schema di decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, emanato in attuazione dell'articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023.

Le integrazioni e modifiche operate alle norme raccolte rispondono principalmente a esigenze di coordinamento della normativa vigente di fonte primaria, mediante interventi necessari a seguito di modificazioni espresse, puntuali, apportate da leggi successive (novellazione formale e sostanziale).

Il testo unico contiene un rinnovato corpo normativo, con unitaria numerazione dell'articolato, che riproduce e si sostituisce alle varie disposizioni in vigore; al fine di rendere fruibile il collegamento tra la normativa vigente ed il nuovo articolato, nella rubrica degli articoli sono stati riportati i riferimenti agli "estremi legislativi" da cui le disposizioni sono state ricavate.

È stata disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni da ritenersi superate o incompatibili (già implicitamente abrogate).



Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'art. 21 della legge n. 111 del 2023 rinvia alle indicazioni procedurali di cui all'articolo 1 che non prevedono la trasmissione dei testi unici al Consiglio di Stato per l'espressione del relativo parere.

La scelta del legislatore delegante del 2023 è stata, quindi, nel senso di introdurre una chiara deroga all'assetto regolatorio ordinariamente declinato dalla disciplina di carattere generale (i.e. l'art. 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400), prevedendo in via espressa che l'adozione dei testi unici dovesse avvenire secondo una procedura speciale (quella di cui all'articolo 1) che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.

D'altro canto, la mancanza di una deroga esplicita, in tal senso, non altera la volontà del legislatore di introdurre, consapevolmente ed espressamente (“...secondo la procedura di cui all'articolo 1”), per tali fattispecie, una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:

- a) prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi [cfr. articolo 21, comma 1, lettere a) b) e c)], per quanto in larga parte sovrapponibili a quelli dell'articolo 17-bis, comma 1, della legge n. 400/1988, ad ulteriore riprova della chiara volontà di accreditarsi come unico e speciale referente normativo per il governo della formazione dei testi unici;
- b) declina le competenze, anche in termini di iniziativa (cfr. art. 1 comma 1), secondo criteri (speciali) non pienamente sovrapponibili a quelli di cui al comma 2 del predetto articolo 17- bis;
- c) definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali, chiaramente incompatibile con il diverso schema procedimentale di cui al citato articolo 17 bis.

La soluzione privilegiata dal legislatore delegante trova, peraltro, ampia giustificazione nella specialità della materia e soprattutto nel cronoprogramma che segna l'intera riforma fiscale. Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della legge delega, “l'adozione dei suddetti decreti legislativi è



ritenuta prioritaria per l'attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all'articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici”.

D'altronde, il testo unico fungerà da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all'interno del nuovo ordinamento di settore. A tal riguardo, nemmeno va sottaciuto che la legislazione tributaria è in continua evoluzione e la necessità di rapidi aggiornamenti mal si concilierebbe con l'aggravamento procedurale sopra richiamato.

Il provvedimento, inoltre, rientra tra i casi di esclusione da AIR, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. g) del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo del secondo semestre 2024, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del medesimo dPCM n.169 del 2017.

Dal punto di vista redazionale il testo unico in esame è articolato in **3 Parti**, per complessivi **102 articoli**:

- la **Parte I** riguarda le disposizioni in materia di sanzioni amministrative;
- la **Parte II** le disposizioni in materia di sanzioni penali;
- la **Parte III** le disposizioni finali.

La **Parte I** è suddivisa nei seguenti Titoli:

- TITOLO I: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
- TITOLO II: Sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto
- TITOLO III: Sanzioni in materia di riscossione



- TITOLO IV: Sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo
- TITOLO V: Sanzioni in materia di tributi erariali minori (imposta sulla concessioni governative, imposta su assicurazioni private e contratti vitalizi; imposta sugli intrattenimenti; canone rai)
- TITOLO VI: Altre sanzioni

Le **Parti II e III** includono entrambe solo un Titolo relativo, rispettivamente, alle sanzioni penali e alle disposizioni finali.

Più in dettaglio, la **Parte I** del presente Testo unico, relativa alle sanzioni amministrative, è suddivisa nel **Titolo I** che racchiude, nel **Capo I**, le disposizioni di cui agli **articoli da 1 a 26** nelle quali sono state trasfuse le disposizioni contenute nella normativa generale di riferimento di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.

Il **Titolo II**, relativo agli **articoli da 27 a 37** è suddiviso in **tre Capi** concernenti, rispettivamente:

il **Capo I**, le disposizioni sanzionatorie in materia di imposte sui redditi;

il **Capo II**, le disposizioni sanzionatorie in materia di iva;

il **Capo III**, le disposizioni comuni alle predette imposte.

Il **Titolo III, Capo I**, contiene gli **articoli 38, 39 e 40**, relativi alle sanzioni in materia di riscossione.

Al riguardo si rappresenta che l'articolo 38 del Testo unico riproduce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo a ogni violazione connessa ai ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione e, dunque, applicato anche per le contestazioni connesse all'IRAP.

Infatti, già con la riforma del 2015, il trattamento sanzionatorio disposto per le violazioni degli obblighi IRAP è stato uniformato a quello delle imposte dirette, tanto che è stata aggiornata anche la rubrica dell'articolo 1 (ora art. 27 del Testo unico) del citato decreto legislativo n. 471 del 1997 (Violazioni relative alla



dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive).

In generale, quindi, tutte le violazioni concernenti i versamenti delle imposte sono punite facendo riferimento all'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (art. 38 del Testo Unico).

Pertanto, l'articolo 34 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (il cui comma 2 era già stato abrogato dall'articolo 37, comma 1, del d.lgs. del 26 febbraio 1999, n. 46), essendo assorbito dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 (articolo 38 del Testo Unico), non è riprodotto nel provvedimento in rassegna e viene contestualmente abrogato.

Il **Titolo IV**, relativo agli **articoli da 41 a 54**, accoglie le disposizioni sanzionatorie relative a diversi tributi indiretti, ripartendole in Capi afferenti a ciascuna imposta:

Capo I, per le sanzioni in tema di imposta di registro;

Capo II, per le sanzioni in tema di imposta ipotecaria e catastale;

Capo III, per le sanzioni in tema di imposta sulle successioni;

Capo IV, per le sanzioni in tema di imposta di bollo;

Il **Titolo V**, relativo agli **articoli da 55 a 62**, racchiude le sanzioni in materia di tributi erariali minori, ed è suddiviso in 3 Capi, riferiti anch'essi a ciascuna delle diverse imposte in riferimento:

Capo I, per le sanzioni in materia di imposte sulle concessioni governative e di imposte su assicurazioni e contratti vitalizi;

Capo II, per le sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti;

Capo III, per le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni e canone RAI in bolletta.

Il **Titolo VI**, comprendente gli **articoli da 63 a 69**, racchiude le altre sanzioni, ripartite nei seguenti 4 Capi:



Capo I, sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti;

Capo II, sanzioni in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Capo III, sanzioni afferenti a violazioni ai fini fiscali delle disposizioni in tema di trasferimento da e per l'estero di denaro, titoli e valori;

Capo IV, sanzioni per le violazioni alla disciplina in tema di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

La **Parte II** del presente Testo unico, relativa alle sanzioni penali, riguarda gli **articoli da 70 a 100**.

In particolare, il **Titolo I** racchiude gli **articoli da 70 a 100** relativi alle sanzioni di carattere penale, ed è ripartito in 3 Capi:

Capo I, disposizioni penali in materia fiscale;

Capo II, disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

Capo III, delitti.

La **Parte III**, infine, include, nel **Titolo I, Capo I**, le disposizioni da abrogare (**articolo 101**), in quanto il loro contenuto è ripreso nel *corpus* normativo in discorso, ovvero perché non più attuali, e la decorrenza delle disposizioni contenute nel provvedimento (**articolo 102**).



RELAZIONE TECNICA

TESTO UNICO SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI

La proposta di testo unico ha carattere compilativo e, pertanto, non si ascrivono effetti finanziari trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore sanzioni tributarie amministrative e penali.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Provvedimento: Schema di Decreto legislativo, recante “Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali”.

Amministrazione competente: Ministero dell’Economia e delle Finanze

Referente ATN: Ufficio legislativo finanze

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il testo unico delle sanzioni amministrative e tributarie è stato disposto in attuazione dell’articolo 21 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111 (*Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario*), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
- b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
- c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Con il presente decreto legislativo è, quindi, approvato il testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali. Tale testo unico persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni all’adozione degli appositi decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023.

Il provvedimento è coerente con il programma di governo.

2. Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo sul quale interviene il decreto in argomento è composto dai seguenti provvedimenti:

- Articolo 19 e 20 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni);
- Decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559 (Disposizioni penali in materia fiscale);
- Articolo 3 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
- Articoli 24 e 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi);
- Articoli 32, 33, 36 e 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli);
- Articolo 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative);

- Articoli 24, 25, 26 e 27 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo);
- Articoli 13 e 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti);
- Articoli 7 e 8 del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 (Norme integrative e correttive del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista dall'art. 7 della L. 10 maggio 1976, n. 249, riguardante l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti);
- Articolo 2, ottavo comma, della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa);
- Articoli 69, 71, 72, 73, 74 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- Articoli 5 e 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori);
- Articoli 50, 51, 53 e 54 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni);
- Articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale);
- Legge 11 ottobre 1995, n. 423 (Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte);
- Articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);
- Articolo 34 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- Articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- Decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205);
- Articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici);
- Articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale).

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

In coerenza con un approccio compilativo, le disposizioni vigenti sopra richiamate sono state trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre

disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei testi unici di cui alla delega in esame. Dal punto di vista della tecnica di redazione, il testo unico sanzioni prevede la sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. In particolare, sono state trasfuse le disposizioni normative relative ai principi generali in tema di sanzioni amministrative, nonché alla disciplina sanzionatoria sostanziale, amministrativa e penale, di riferimento dei singoli tributi erariali.

Le integrazioni e modifiche operate alle norme raccolte rispondono principalmente a esigenze di coordinamento della normativa vigente di fonte primaria, mediante interventi necessari a seguito di modificazioni espresse, puntuali, apportate da leggi successive.

Si è inoltre provveduto, all'articolo 101, all'abrogazione espressa delle norme confluite nel *corpus* del testo unico nonché di quelle da ritenersi superate o incompatibili.

4. Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali

5. Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione

7. Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei criteri di semplificazione normativa

8. Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non si è a conoscenza di progetti di legge su materia analoga

9. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10. Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le misure introdotte sono compatibili con l'ordinamento comunitario. In particolare, l'intervento è coerente con l'obiettivo: semplificazione della legislazione del Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee.

11. Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione sulle materie oggetto della legge.

12. Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo recato dallo schema di decreto non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza né sulla pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14. Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle medesime o analoghe materie.

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non risultano linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Nel testo degli articoli non sono state utilizzate o introdotte nuove definizioni normative che non siano già appartenenti al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni della normativa

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti ed aggiornati.

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Non c'è stato ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non risultano effetti abrogativi impliciti. Il provvedimento dispone all'articolo 101 l'abrogazione espressa delle disposizioni confluite nel corpus del testo unico, nonché di quelle da ritenersi superate o incompatibili.

5. Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento normativo non presenta tali disposizioni.

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, ad eccezione dell'articolo 1, comma 6, della stessa legge n. 111 del 2023 che prevede l'eventuale adozione di decreti legislativi integrativi/correttivi.

7. Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi.

8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Nella predisposizione del decreto legislativo in esame sono stati utilizzati i dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, non ritenendosi necessarie specifiche elaborazioni statistiche, anche in considerazione del carattere compilativo del presente testo unico. Pertanto, non è stato necessario commissionare all'ISTAT elaborazioni statistiche *ad hoc*, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore sanzioni tributarie amministrative e penali alla quale non risultano ascrivibili effetti finanziari.